



*Corte dei Conti*  
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
- Ref Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Paolo SCARAMUCCI;

## PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota, in data 09/06/2008 Prot. N. 45, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Peccioli (PI), ente non sottoposto al patto di stabilità interno, riguardante la possibilità di considerare quale cessazione il trasferimento, di personale dipendente mediante mobilità presso un'altra amministrazione sottoposta al patto di stabilità.

## CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente, provenendo essa dal Sindaco, quale rappresentante dell'ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

In ordine al requisito oggettivo, in base alla legge 131/2003, i pareri sono previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica e, con riguardo agli atti di indirizzo della Sezione delle Autonomie (27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/2006), rientrano nella funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame dal punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta di parere in esame, pur essendo riferita ad una specifica fattispecie concreta, riguarda il tema della materia del personale e la corretta interpretazione della disciplina, investendo una questione di carattere più generale concernente la sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Pertanto in base alle sopra citate considerazioni, la richiesta di parere si palesa ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

3. Nel merito, va considerato che la legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007) introduce una novità rispetto alla precedente normativa, prevedendo una soglia di discriminazione nella soggezione o meno al patto di stabilità: per gli enti sottoposti al patto (più di 5.000 abitanti) l'unico vincolo specifico, oltre a quelli di ordine generale individuati nel D.Lgs.165/2001 è quello disposto dal comma 561, ovvero il rispetto per l'anno 2006 delle regole del patto di stabilità interno. A ciò si aggiunge il richiamo contenuto nel comma 557 della legge in argomento connesso con il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assicurando la riduzione della spesa di personale; per gli enti non soggetti al patto (meno di 5.000 abitanti) i vincoli sono riconducibili ai seguenti che sono (art. 1, comma 562) tra loro complementari e non alternativi: 1) le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004, e 2) all'interno di tale limite inderogabile di spesa, le nuove assunzioni di personale possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo

indeterminato complessivamente verificatesi nell'anno precedente, ivi compreso il personale oggetto di processi di stabilizzazione di cui al comma 558.

4. Il riferimento alla possibilità di procedere a nuove assunzioni, nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente, è stato, da questa e da altre Sezioni di controllo, esteso in via interpretativa nel senso che, fermo restando il limite generale della spesa di personale che non può superare quella sostenuta nel 2004, gli enti possano procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di precedenti rapporti di lavoro che siano avvenute a partire dall'anno 2004 (Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera nn. 18 e 19P/2007; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 28/parere/2007). Pur prendendo atto di un più restrittivo orientamento affermato dalla Sezione delle autonomie, questa Sezione non può che confermare la propria interpretazione.

5. La facoltà per il Comune istante di procedere nel 2008 ad una nuova assunzione risulta pertanto condizionata dalla possibilità di riconoscere, quale "cessazione del rapporto di lavoro", anche il trasferimento per mobilità nell'ambito dello stesso comparto.

Nel caso in esame, conferendo anche significato all'avverbio "complessivamente" usato dalla legge, si ritiene possibile l'assunzione sostitutiva, purché ovviamente sussistano i ricordati presupposti di legge, a condizione che l'ente che riceve l'unità di personale in mobilità sia a sua volta in grado di assumerla, sia per limiti di spesa che per sussistenza di una vacanza organica, così garantendo la "neutralità" dell'operazione a livello generale di finanza pubblica.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 45 del 9 Giugno 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Peccioli e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 8 luglio 2008

Il Presidente  
f.to Francesco BATTINI

Il Relatore  
f.to Cons. Paolo SCARAMUCCI

Depositata in Segreteria il 8 luglio 2008

Il Direttore della segreteria  
F.to Pier Domenico BORRELLO